

La regola vale per tutti i comuni sopra i 3 mila abitanti. Deroche solo in casi eccezionali

Giunte con parità di genere

I due sessi devono essere rappresentati per almeno il 40%

DI AMEDEO SCARSELLA
E EUGENIO PISCINO

I principi comunitari e costituzionali, volti a garantire l'eguaglianza tra i sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, hanno trovato una disciplina normativa specifica nel nostro ordinamento mediante la previsione di disposizioni tese a garantire le pari opportunità nella composizione della giunta comunale. La giunta comunale è nominata dal sindaco e composta da un numero di assessori fissato dallo statuto del comune, entro il tetto massimo previsto dalla legge.

Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti l'incarico di assessore non può essere dato all'incarico di consigliere, per cui l'interessato deve esprimere un'opzione. Nei comuni aventi popolazione inferiore a 15 mila abitanti gli statuti possono prevedere che vi siano assessori che non facciano parte del consiglio comunale. La scelta dei componenti della giunta rientra in un ambito di notevole discrezionalità politica da parte del sindaco, il quale è chiamato tuttavia ad osservare le norme ispirate al principio della parità di genere.

Il testo unico degli enti locali prevede che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte (art. 6, c. 3, dlgs n. 267/2000) e che il sindaco nomini i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, c. 2, dlgs n. 267/2000).

Come si vede tale normativa richiede la garanzia della presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, ma non stabilisce alcuna percentuale minima. Queste disposizioni, a seguito della L. n. 56/2014 (cd legge Delrio), sono applicabili ora soltanto ai comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti. L'art. 1, c. 137, della legge n. 56/2014 ha previsto infatti che «nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura

inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico».

La norma va intesa nel senso che, nel computo della percentuale, si deve tenere conto anche del sindaco, in quanto componente della giunta. All'indomani dell'entrata in

Può quindi affermarsi che tutti gli atti di nomina delle giunte comunali dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti adottati successivamente alla data del 8 aprile 2014, giorno di entrata in vigore della legge n.

56/2014 (legge Delrio), debbono essere rispettosi della previsione di cui all'art. 1, comma 137. In situazioni eccezionali può verificarsi che, nonostante il sindaco abbia posto in essere ogni utile iniziativa idonea a garantire l'applicazione delle norme sulle pari opportunità tra uomo e donna nella composizione della giunta comunale, non sia riuscito a raggiungere tale obiettivo e abbia dovuto nominare soltanto assessori di un unico sesso. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ritiene legittimo il decreto di nomina della giunta che contenga la dimostrazione di una preventiva e necessaria attività istruttoria, volta ad acquisire la disponibilità allo svolgimento dell'attività assessorile da parte di persone di entrambi i sessi e un'ade-

guata motivazione della mancata applicazione del principio di pari opportunità.

Rimane da chiedersi se siano valide le deliberazioni di giunta adottate da un organo composto in violazione delle disposizioni in tema di pari opportunità. Sul punto vanno considerate due ipotesi. La prima si riferisce al caso in cui l'atto deliberativo sia stato adottato mentre è pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'irregolare composizione dell'organo. La questione è stata risolta dalla giurisprudenza amministrativa che si è espressa nel senso che l'organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l'illegittima composizione. La seconda ipotesi prende in esame il caso in cui l'atto deliberativo sia stato adottato da un organo la cui irregolare composizione non sia stata impugnata. Anche in questa situazione non ci sono riflessi diretti sulla validità degli atti adottati dalla giunta comunale in carica.

Pagina a cura
DELL'ASSOCIAZIONE
ASFEL E DEL GRUPPO
KIBERNETES



Al via con 2 enti nel 2015 e 26 nel 2016

L'Anagrafe unica scalda i motori

DI FABIO CASTELLANI

A pochi giorni dall'avvio dei comuni pilota, facciamo il punto della situazione sull'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).

L'Anpr è l'Anagrafe unica, che sostituirà le 8.100 attualmente esistenti. Si parte con una prima fase di sperimentazione, con 26 Comuni, per poi gradualmente sostituire tutte le anagrafi comunali del Paese. L'Anpr è cruciale nell'Agenda dell'Agid, insieme allo Spid e ai pagamenti elettronici.

Il progetto Anpr porterà novità in ambito pratico e burocratico: tra tutte, i certificati anagrafici si potranno richiedere e rilasciare da qualsiasi sportello anagrafico italiano, con un notevole vantaggio in termini di efficienza.

Il progetto Anpr non interessa soltanto la pubblica amministrazione, ma tutti i cittadini. Un ruolo importante in questa fase lo avranno anche le aziende produttrici

di software. Infatti, anche se il progetto Anagrafe nazionale della popolazione residente coinvolgerà principalmente i comuni, le software house dovranno dare un grande contributo al raggiungimento di questo obiettivo nazionale, supportando gli Uffici demografici nella bonifica incrociata delle banche dati dell'Anagrafe comunale, dell'Agenzia delle entrate e dell'Ina e nel successivo passaggio in Anpr nel più breve tempo possibile.

Secondo la Direzione centrale dei servizi demografici, sebbene attualmente siano presenti ancora alcune criticità del sistema Anagrafe nazionale della popolazione residente, quest'ultima sarà ultimata nel 2016.

L'Anagrafe nazionale, ovviamente, si interfacerà con le banche dati dell'Agenzia entrate, la Motorizzazione, l'Inps e sarà integrata con Istat, Stato Civile e Leva.

Un ulteriore passo verso un'Italia sempre più digitale.

© Riproduzione riservata

L'interpretazione della V commissione della camera sulla l.243

Il pareggio di bilancio si applica dal 2017

DI EDOARDO CAPULLI

Il disegno di legge di Stabilità 2016 porta l'abolizione del Patto di stabilità e nuovi equilibri di bilancio. La legge n. 243/2012 richiedeva, infatti, otto saldi non negativi annuali: finale e di parte corrente per competenza e cassa (previsione e rendiconto). Il principio dell'art. 81 della Costituzione sembrava avviarsi dal 2016 per gli enti locali e lo stato soggetto alla nuova legge di bilancio.

A ottobre 2015 il sottosegretario Barretta ventilava un rinvio per i comuni. Dato che per modificare la legge 243 serve la maggioranza assoluta dei due rami del parlamento, si chiedeva l'avvio della revisione subito dopo la legge di Stabilità. Si auspicava un rinvio al 2017 dei nuovi equilibri di bilancio o l'attenuazione degli effetti per il non

raggiungimento dei saldi, dato che il dlgs n. 118/2011 aveva già avvicinato «il saldo di competenza alla dinamica della cassa e dell'indebitamento netto».

Un recente lavoro della V commissione della camera, presieduta da Francesco Boccia, sulla riforma del bilancio sostiene però l'applicabilità dei principi della legge 243 proprio dal 2017.

Il 2016 sarebbe «realisticamente» l'anno di approvazione della legge di bilancio, per la cui forma manca addirittura la norma attuativa.

La considerazione «analogamente deve farsi per le disposizioni per l'equilibrio di bilancio degli enti locali» offre alla legge di Stabilità l'ultimo elemento per rendere efficaci i nuovi saldi semplificati dal 2016 e l'avvio completo dal 2017.

© Riproduzione riservata

Tantissime opportunità di lavoro nel settore della finanza con Milano Finanza.

Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it

MF MILANO FINANZA

In collaborazione con **eFINANCIALCAREERS.IT**
IL PORTALE DEL LAVORO IN BANCA E FINANZA